



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000853

del 29 LUG. 2020

OGGETTO: *Controversia promossa dal signor L.F. c/ ARNAS + I/CATTOLICA – Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa*

U.O.S. PROPONENTE
SERVIZIO LEGALE

Proposta n. 71 del 28 luglio 2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Avv. Francesco Palma)

francesco palma

Il Direttore U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)

Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento _____

Il Direttore dell'U.O.C. _____

L'anno duemilaventi il giorno Venticinque del mese di Luglio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Roberto Colletti, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

29 LUG. 2020

Il Direttore dell'U.O.S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- ◆ che il signor F.L. ha adito il Tribunale di Palermo imputando ai sanitari della unità operativa di Ortopedia di questa azienda ospedaliera, ed in particolare al suo Primario Dott. R.S., il negligente operato di << non aver proceduto ad alcun intervento chirurgico nell'immediatezza del trauma, limitandosi ad praticargli un ingessatura del gomito >>, causandogli danni di varia natura quantificati in oltre € 200.000,00;
- ◆ che nella controversia in questione, portante il numero di ruolo 5314/2016, parte attrice ha convenuto sia il sanitario asseritamente responsabile di *malpractice* a suo danno, che questa azienda ospedaliera per il fatto del suo ausiliario;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito, a suo tempo, agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che i menzionati procuratori, con apposita tempestiva comparsa, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA (di seguito, per brevità CATTOLICA) tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che, la CATTOLICA evocata in giudizio formulava eccezioni ambigue e strumentali dirette a paralizzare l'operatività della polizza; condotta processuale stigmatizzata e contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali sia nel corso della svolgimento del giudizio che in sede di comparse conclusionali e di replica;
- ✓ che una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dall'assegnatario del giudizio, ha << giudicato corretto l'iter terapeutico seguito presso l'U.O.C. di Ortopedia >>, ritenendo << l'intervento ..esente da censure >> e conforme ai << protocolli scientifici imposti per interventi di tal fatta >>;

PRESO ATTO che il Tribunale adito, con sentenza n.1375 pubblicata in data 5.5.2020 ha:

- ➔ per un verso, rigettato le domande dell'attore condannando questi al pagamento delle spese di lite in favore sia dei convenuti (ARNAS e R.S.) che della terza chiamata (CATTOLICA);
- ➔ per altro verso, accogliendo le rimostranze dei procuratori aziendali riguardo la condotta processuale della CATTOLICA, e ritenendo << pacifico >> che il sinistro rientrasse in garanzia, ha condannato la CATTOLICA a << rimborsare all'ARNAS le spese di lite >>, *rectius* per resistere alla lite promossa dal terzo, quantificandole << in € 7.044,50, di cui € 759,00 per spese vive, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi >>



DATO ATTO:

- ◆ che i procuratori aziendali, tentato, invano, di sondare le intenzioni di parte attrice soccombente, hanno sollecitato CATTOLICA ad ottemperare al disposto giudiziale e, quindi, a farsi carico essa delle spese di lite come quantificate dal decidente; al contempo offrendo, ovviamente, la garanzia ed assicurazione che ARNAS avrebbe ceduto a CATTOLICA il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle spese di lite da parte attrice;
- ◆ che CATTOLICA ha aderito alla richiesta effettuando un bonifico dell'importo complessivo di € 8.276,44 e richiedendo << *formale comunicazione di cessione del credito vantato da ARNAS nei confronti del sig. L sulla base della sentenza n.1375/2020 del Tribunale di Palermo in favore di CATTOLICA ASSICURAZIONI* >>
- ◆ che l'Unità Operativa Servizio Legale proponente avrà cura di predisporre la bozza di atto di cessione del credito *de quo* da inviare, poi alla CATTOLICA;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "*credito/privato per rimborsi vari*", portante il "*codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi*" - Esercizio 2020 – Gestione Istituzionale;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);

PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O. Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle spettanze in favore della sola proponente, Avv. RIZZOTTO, che, in virtù del mandato congiunto esercitato unitamente all'Avv. PALMA, ha diritto alla metà del 95% del compenso, riservandosi – la medesima odierna proponente - di

formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell'Avv. PALMA;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 8.276,46 corrisposta dalla CATTOLICA, sia così ripartita:

- ◆ € 759,00 vadano riversate sul bilancio dell'azienda quali spese vive sostenute per la chiamata di terzo;
- ◆ € 375,87, ovvero il 5% della restante somma (di € 7.517,46) vadano anch'esse riversate sul bilancio aziendale;
- ◆ della somma residua, pari ad € 7.141,59, metà, ossia € 3.570,79, va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO:

- ◆ che il signor F.L. ha adito il Tribunale di Palermo imputando ai sanitari della unità operativa di Ortopedia di questa azienda ospedaliera, ed in particolare al suo Primario Dott. R.S., il negligente operato di << *non aver proceduto ad alcun intervento chirurgico nell'immediatezza del trauma, limitandosi ad praticargli un ingessatura del gomito* >> causandogli danni di varia natura quantificati in oltre € 200.000;
- ◆ che nella controversia in questione, portante il numero di ruolo 5314/2016, parte attrice ha convenuto sia il sanitario asseritamente responsabile di *malpractice* a suo danno che questa azienda ospedaliera per il fatto del suo ausiliario;
- ◆ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito, a suo tempo, agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ◆ che i menzionati procuratori, con apposita tempestiva comparsa, oltre a svolgere argomentazioni in



ordine alla infondatezza delle censure avverse e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA (di seguito, per brevità CATTOLICA) tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;

- ◆ che, la CATTOLICA evocata in giudizio formulava eccezioni ambigue e strumentali dirette a paralizzare l'operatività della polizza; condotta processuale stigmatizzata e contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali sia nel corso dello svolgimento del giudizio che in sede di comparse conclusionali e di replica;
- ◆ che una consulenza tecnica d'ufficio, disposta dall'assegnatario del giudizio ha << *giudicato corretto l'iter terapeutico seguito presso l'U.O.C. di Ortopedia* >> ritenendo << *l'intervento esente da censure* >> e conforme ai << *protocolli scientifici imposti per interventi di tal fatta* >>;

2) DARE ATTO, altresì che il Tribunale adito, con sentenza n.1375 pubblicata in data 5.5.2020 ha:

- ➔ per un verso, rigettato le domande dell'attore condannando questi al pagamento delle spese di lite in favore sia dei convenuti (ARNAS e R.S.) che della terza chiamata (CATTOLICA);
- ➔ per altro verso, accogliendo le rimostranze dei procuratori aziendali riguardo la condotta processuale della CATTOLICA, e ritenendo << *pacifico* >> che il sinistro rientrasse in garanzia, ha condannato la CATTOLICA a << *rimborsare all'ARNAS le spese di lite* >>, *rectius* per resistere alla lite promossa dal terzo, quantificandole << *in € 7.044,50, di cui € 759,00 per spese vive, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi* >>.

3) DARE ATTO, ancora,

- ◆ che i procuratori aziendali, tentato, invano, di sondare le intenzioni di parte attrice soccombente, hanno sollecitato CATTOLICA ad ottemperare al disposto giudiziale e, quindi, a farsi carico essa delle spese di lite come quantificate dal decidente, al contempo offrendo, ovviamente, la garanzia ed assicurazione che avrebbe ceduto a CATTOLICA il proprio diritto ad ottenere il pagamento delle spese di lite da parte attrice;
- ◆ che CATTOLICA ha aderito alla richiesta effettuando un bonifico dell'importo complessivo di € 8.276,44 e richiedendo << *formale comunicazione di cessione del credito vantato da ARNAS nei confronti del sig. L sulla base della sentenza n.1375/2020 del Tribunale di Palermo in favore di CATTOLICA ASSICURAZIONI* >>
- ◆ che sarà cura dell'Unità Operativa Servizio Legale predisporre la bozza di atto di cessione del credito *de quo* da inviare, poi, alla CATTOLICA
- ◆ che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);
- ◆ che i su nominati procuratori hanno dichiarato di aver assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del “*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*”;

- ◆ che – giusta formulazioni della proponente Avv. RIZZOTTO – con il presente provvedimento si procederà alla liquidazione delle sue spettanze, riservandosi – la medesima odierna proponente - di formulare, nel proseguo, ulteriore proposta afferente i compensi dell'Avv. PALMA e sulla quale, pertanto, questa Direzione, a sua volta, si, riserva di determinarsi;
- ◆ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2019 – Gestione Istituzionale;

4) AUTORIZZARE l'U.O.C. Economico-Finanziario:

- ◆ ad iscrivere il superiore credito di € 8.276,46 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso in entrata" emesso dal Cassiere Aziendale;

5) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

6) DISPORRE:

- ✓ che sul bilancio aziendale vadano riversate € 759,00 quali spese vive sostenute per la chiamata di terzo;
- ✓ che sul bilancio aziendale vadano, altresì riversate € 375,87, ovvero il 5% della restante somma (di € 7.517,46);
- ✓ che della somma residua, pari ad € 7.141,58, metà, ossia € 3.570,79, vada versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

✓

7) DARE MANDATO all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano corrisposte € 3.570,79 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto** da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;


8) TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti conseguenziali suoi propri.



La documentazione citata nel presente provvedimento
è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile U.O.S. Servizio Legale

(Avv. Caterina Rizzotto)



29 lug 2020

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 02 AGO. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 12 AGO. 2020

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
